Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 193 del 20 luglio 1963

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 20 luglio 1963 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

REGIONE SICILIANA

LEGGI, DECRETI LEGISLATIVI E REGOLAMENTI PUBBLICATI NELLA "GAZZETTA UFFICIALE" DELLA REGIONE SICILIANA NEL 2° SEMESTRE DELL'ANNO 1962

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 luglio 1962, n. 19.

Modifiche ed aggiunte alla legge 1° aprile 1955, n. 21, concernente l'ordinamento dei Patronati scolastici nella Regione siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 31 *del* 10 *luglio* 1962)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assistenza dei Patronati scolastici di cui alla legge 1° aprile 1955, n. 21, è estesa agli alunni bisognosi delle scuole gratuite dell'istruzione secondaria.

La Commissione prevista dall'art. 6 della legge predetta è integrata da un rappresentante delle scuole di cui al primo comma.

Art. 2.

Gli articoli 3, 4, 6 (ultimo comma), 8, 12, 13 lettera *a*), 14 e 15 della legge 1° aprile 1955, n. 21, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 3. — Esso provvede:

a) a fornire gratuitamente agli alunni di condizione economica disagiata libri, quaderni, oggetti di cancelleria, indumenti e calzature;

b) all'assistenza sanitaria degli alunni indigenti e bisognosi di cure mediante la istituzione di appositi ambulatori e la distribuzione gratuita di medicinali;

c) ad istituire scuole materne, doposcuola, biblioteche scolastiche e curare ogni attività ricreativa conforme ai fini dell'educazione;

d) alla somministrazione della refezione scolastica nonchè al funzionamento delle colonie climatiche e delle scuole materne istituite dall'Assessorato per la pubblica istruzione e di altre opere integrative della scuola, di carattere assistenziale sanitario, ricreativo ed educativo direttamente da esso promosse.

Ad ogni istituzione ed attività prevista dalla lettera *d*) e per ogni plesso scolastico corrisponde una gestione separata: tali gestioni rientrano tra quelle speciali dei Patronati.

Le funzioni ed i compiti di cui alla lettera *d*) debbono essere espletati dai Patronati scolastici in collaborazione diretta con le autorità scolastiche le quali rispondono altresì della gestione dei fondi messi a loro disposizione a tal fine.

Art. 4. — Il Patronato è sottoposto alla vigilanza dell'Assessorato regionale per la pubblica istruzione direttamente ed attraverso i Provveditorati agli studi ed i Consigli provinciali scolastici.

Art. 6. — Ultimo comma.

Il bilancio preventivo annuale, il conto consuntivo e tutte le altre deliberazioni del Consiglio di amministrazione che implicano impegni di spese di carattere permanente e variazioni patrimoniali, sono soggetti all'approvazione del Consiglio scolastico provinciale.

Art. 8. — Il Consiglio elegge fra i propri componenti il presidente e la Giunta esecutiva composta di non meno di tre e non più di cinque membri.

Art. 12. — Ad integrazione dei contributi dovuti dallo Stato ai sensi dell'art. 8 lettere *c*) e *d*) della legge 4 marzo 1958, n. 261, in apposito capitolo del bilancio regionale, nella rubrica « Pubblica Istruzione », sarà inserita la spesa obbligatoria pari a L. 100 per ogni abitante della Regione siciliana quale risulta dall'ultimo censimento.

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione ripartisce la somma iscritta in bilancio, in ragione di L. 75 per abitante a ciascun Patronato scolastico come contributo ordinario, per il rimanente per contributi straordinari in rapporto alle particolari esigenze assistenzali su richiesta motivata degli stessi Patronati e dei loro Consorzi provinciali, convalidata dal parere del competente Provveditore agli studi.

Art. 13. — La lettera *a*) dell'art. 13 è sostituita nel seguente modo: « con i contributi annui obbligatori di cui agli articoli 11 e 12 ».

Art. 14. — Le spese occorrenti per le attività di cui alla lettera *d*) del precedente art. 3, comprese quelle inerenti alle attrezzature, sono a carico dell'Amministrazione regionale che vi provvede con appositi stanziamenti sul bilancio rubrica « Pubblica istruzione »; le attrezzature stesse sono prese in carico dai Patronati scolastici oppure dai loro Consorzi provinciali.

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione dispone le relative aperture di credito a favore dei Provveditorati agli studi i quali possono concedere anticipazioni di fondi per le spese necessarie.

Il personale comunque addetto alle singole attività è nominato dai rispettivi Patronati scolastici, previo parere delle autorità scolastiche competenti.

Dall'anno successivo alla approvazione della presente legge, il personale insegnante addetto alle colonie climatiche è nominato in base a graduatorie di aspiranti che abbiano frequentato corsi di preparazione per le specifiche funzioni ed in base alla anzianità di servizio nelle colonie stesse.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, l'Assessore per la pubblica istruzione emanerà i regolamenti per il funzionamento della refezione e delle colonie climatiche organizzate.

Art. 15. — E' istituito in ogni provincia della Regione siciliana il Consorzio provinciale dei patronati scolastici con personalità giuridica di diritto pubblico; di esso fanno parte tutti i Patronati scolastici della Provincia.

L'ordinamento, le attività e le entrate del Consorzio sono regolati da uno statuto tipo predisposto ed approvato dall'Assessore regionale per la pubblica istruzione in conformità agli articoli 12, 13, 14, 16 della legge statale 4 marzo 1958, n. 261 e dall'art. 3 ultimo e penultimo comma della predetta legge.

Per la tutela e la vigilanza valgono le norme stabilite per i Patronati comunali.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 9 luglio 1962.

D'ANGELO

LO MAGRO

DECRETO PRESIDENZIALE 8 giugno 1962, n. 1.

Determinazione delle categorie di stabilimenti industriali ammessi a fruire di benefici fiscali.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 31 *del* 10 *luglio* 1962)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 5 agosto 1957, n. 51, recante provvedimenti per lo sviluppo industriale;

Visto l'art. 31 della suddetta legge nel quale è stabilito che per l'attuazione, nell'ambito della Regione, dei benefici fiscali previsti da leggi nazionali aventi per oggetto « Provvedimenti per il Mezzogiorno » si applicano l'art. 13 della legge 20 marzo 1950, n. 29, e la legge 23 dicembre 1957, n. 61;

Visto l'art. 7 di quest'ultima legge in base al quale è attribuito al Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per l'industria e il commercio di concerto con l'Assessore per le finanze, il potere di determinare le categorie di stabilimenti industriali ammesse ai benefici fiscali;

Considerato che ai fini dello sviluppo economico della Regione si rende necessario applicare i benefici richiamati dall'art. 31 succitato alle categorie di stabilimenti industriali già comprese nella tabella annessa al decreto presidenziale 4 maggio 1954, n. 2, e successive modifiche, con le limitazioni risultanti dal suddetto decreto, nonchè alle categorie di stabilimenti industriali concernenti:

1) industria della macinazione e pastificazione dei cereali;

2) industria della torrefazione del caffè;

3) industria della fabbricazione di caramelle;
4) industria idroponica;
5) industria della ricerca, captazione e distribuzione di acque per uso irriguo.

Udito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;

Sentita la Giunta regionale;

Su proposta dell'Assessore per l'industria e il commercio, di concerto con l'Assessore per le finanze;

Decreta:

I benefici fiscali previsti da leggi nazionali recanti provvedimenti per il Mezzogiorno, nell'ambito della Regione siciliana, si applicano alle categorie di stabilimenti industriali comprese nel decreto presidenziale 4 maggio 1954, n. 2, e successive modificazioni, con le limitazioni in detto decreto indicate, nonchè alle seguenti:

1) industria della macinazione e pastificazione dei cereali;
2) industria della torrefazione del caffè;
3) industria della fabbricazione di caramelle;
4) industria idroponica;
5) industria della ricerca, captazione e distribuzione di acque per uso irriguo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 8 giugno 1962

D'ANGELO

MARTINEZ — D'ANTONI

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo, addì 30 giugno 1962. Registro n. 1, foglio n. 92.

DECRETO PRESIDENZIALE 30 giugno 1962, n. 2.
Statuto del Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione siciliana.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 34 del 25 luglio 1962*)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 febbraio 1962, n. 2 recante norme per il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione;

Considerato che in applicazione dell'art. 26 della citata legge occorre provvedere all'emanazione delle norme regolamentari per la gestione del Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione nonchè per la costituzione ed il funzionamento dei relativi organi;

Udito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 26 maggio e del 28 giugno 1962;

Ritenuto che, per quanto riguarda il rinvio ad un regolamento interno del Fondo, il Consiglio di giustizia amministrativa ha rilevato la natura di vero e proprio regolamento di esecuzione della disciplina prevista come oggetto di norme interne, e che pertanto la disposizione va omessa;

Considerato che le osservazioni del Consiglio di giustizia amministrativa concernenti la nomina dei componenti dei seggi elettorali, le quali comportano un apprezzamento di merito, sono da disattendere al fine di snellire il procedimento elettorale;

Considerato che sono altresì da disattendere le osservazioni dell'Organo consultivo in ordine al potere di organizzazione dei servizi attribuito al direttore del Fondo, in quanto quest'ultimo esplica sostanzialmente le proprie attribuzioni quale esecutore delle direttive del Comitato esecutivo;

Decreta:

Il Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione siciliana è regolato dalle disposizioni contenute nell'annesso Statuto, che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 30 giugno 1962

D'ANGELO

Registrato alla Corte dei conti, Ufficio controllo atti del Governo, addì 17 luglio 1962, Registro n. 1, foglio n. 5.

ALLIGATO

Statuto del fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione siciliana

TITOLO I
Denominazione, sede e scopi

Art. 1.

Il fondo speciale istituito con l'art. 16 della legge 29 luglio 1950, n. 65, e disciplinato dalla legge 23 febbraio 1962, n. 2, è denominato «Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione siciliana».

Il Fondo è costituito in gestione autonoma ed ha sede in Palermo, presso la presidenza della Regione.

Art. 2.

Il Fondo è destinato alla corresponsione delle pensioni e degli altri assegni di quiescenza, nonchè alle prestazioni previdenziali ed assistenziali di cui alla legge 23 febbraio 1962, n. 2.

In particolare, con le disponibilità del Fondo, si provvede ai seguenti adempimenti obbligatori:

a) pagamento delle pensioni, dirette, indirette e di riversibilità, nonchè delle indennità per una sola volta in luogo di pensione, nei casi e nelle misure di cui alla legge 23 febbraio 1962, n. 2;

b) pagamento degli assegni vitalizi, previsti dall'art. 7 n. 1 e dall'art. 10 della legge citata;

c) pagamento delle indennità di buonuscita spettanti al personale che cessa dal servizio, o ai relativi eredi, con le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 11 della legge anzidetta;

d) pagamento degli oneri, indicati nell'art. 8 della legge sopra menzionata, derivanti dalle polizze di assicurazione per la copertura dei rischi indicati nello stesso articolo;

e) prestazioni assistenziali in favore del personale, in servizio o in quiescenza, dei beneficiari di pensioni indirette, o di riversibilità, e di assegni vitalizi, nonchè dei relativi familiari, ai sensi degli artt. 13 e 14 della legge suddetta;

f) prestazioni assistenziali aggiuntive in favore del personale salariato e dei relativi familiari, ai sensi dell'art. 15 della legge medesima;

Si provvede, altresì, ai seguenti adempimenti facoltativi

a) pagamento degli assegni vitalizi facoltativi previsti dall'art. 7 n. 2 della legge 23 febbraio 1962, n. 2;

b) ricovero, educazione ed istruzione degli orfani, in particolari condizioni di bisogno, dei dipendenti anche se cessati dal servizio;

c) assistenza scolastica, integrativa di quella prestata dai Patronati, in favore dei figli e degli orfani dei dipendenti, anche se cessati dal servizio;

d) erogazione di assegni di natalità e di nuzialità in favore del personale, nonchè di assegni di lutto in favore sia del personale, per la perdita di congiunti o affini entro il secondo grado semprechè a carico, sia degli aventi diritto a trattamento di quiescenza o previdenza nel caso di decesso del dipendente o del pensionato;

e) erogazione di piccoli prestiti al personale in servizio, ai sensi dell'art. 12 della legge sopracitata;

f) corresponsione di borse di studio in favore di figli dei dipendenti in servizio attivo, per la frequenza di scuole medie superiori o corsi universitari o di perfezionamento in Italia e all'estero;

g) invio dei figli dei dipendenti anche se cessati dal servizio bisognosi di cure climatiche, in luoghi di cura marina o montana;

h) svolgimento di attività, culturali e ricreative nell'interesse dei dipendenti anche se cessati dal servizio, e dei loro familiari.

TITOLO II

Organi

Art. 3.

Sono organi del Fondo:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Comitato esecutivo;
c) il Collegio dei revisori.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del presidente della Regione ed è composto:

a) del segretario generale della Presidenza della Regione, che lo presiede;
b) di un ispettore centrale del ruolo della Ragioneria, designato dall'assessore per il bilancio;
c) di otto dirigenti di Uffici del personale, scelti dal presidente della Regione;
d) di un funzionario del ruolo tecnico sanitario della Amministrazione dell'igiene e della sanità, designato dall'assessore;
e) di due rappresentanti del personale in servizio per ciascuna delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria;
f) di un rappresentante del personale in servizio appartenente ai ruoli misti;
g) di un rappresentante dei salariati;
h) di un rappresentante dei pensionati.

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 5.

Presidente del Consiglio di amministrazione del Fondo, è, di diritto, il segretario generale della Presidenza della Regione.

Il presidente:

a) ha la legale rappresentanza del Fondo;
b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo;
c) firma le convenzioni occorrenti per l'attuazione della legge 23 febbraio 1962, n. 2, e ogni altro atto con il quale si dispongono spese a carico del Fondo;
d) vigila sul funzionamento dei servizi del Fondo.

In caso di assenza o di altro impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente, eletto dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione delibera:

a) sul regolamento interno del Fondo;
b) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;
c) sul programma previdenziale ed assistenziale di cui all'art. 9 della legge 23 febbraio 1962, n. 2;
d) sulle convenzioni previste dalla legge 23 febbraio 1962, n. 2;
e) sugli investimenti delle disponibilità finanziarie, eccedenti le normali necessità.

Il Consiglio, inoltre, decide sui ricorsi avverso le determinazioni del Comitato esecutivo, presentati ai sensi del secondo comma dell'art. 23 della legge 23 febbraio 1962, n. 2, propone le eventuali modifiche al presente statuto e designa il direttore del Fondo.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il Comitato esecutivo, il vice presidente ed il segretario.

Art. 7.

I ricorsi previsti nel secondo comma dell'art. 23 della legge 23 febbraio 1962, n. 2, sono decisi nella prima seduta del Consiglio di amministrazione successiva alla data di presentazione.

Le decisioni sono motivate e pubblicate per esteso nel Bollettino ufficiale della Presidenza della Regione. Sono altresì notificate in via amministrativa ai ricorrenti personalmente interessati.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce, in via ordinaria, ogni due mesi, e, in via straordinaria, su richiesta di almeno sette consiglieri o del Comitato esecutivo.

Di ogni adunanza del Consiglio di amministrazione il segretario redige il processo verbale, che è sottoscritto da tutti gli intervenuti.

Le deliberazioni sono trascritte, in ordine cronologico, in un apposito registro da vistarsi dal presidente del Consiglio di amministrazione e dal segretario in calce alle deliberazioni adottate in ogni seduta.

Il segretario è responsabile della regolare compilazione e tenuta dei verbali e del registro delle deliberazioni.

Gli avvisi di convocazione sono inviati almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione e debbono contenere l'ordine del giorno. Nei casi di urgenza il predetto termine è ridotto a tre giorni.

L'avviso di convocazione è inviato anche ai componenti del Collegio dei revisori.

I consiglieri che intendono sottoporre al Consiglio di amministrazione particolari argomenti debbono farne richiesta scritta al presidente, il quale decide sull'inclusione nell'ordine del giorno della prima riunione successiva alla ricezione della richiesta, sentito il Comitato esecutivo.

E' obbligatoria l'inclusione di tali argomenti nell'ordine del giorno quando la richiesta è presentata da almeno sette consiglieri.

Partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza diritto al voto, il direttore del Fondo.

Art. 9.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno dodici consiglieri.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 10.

Il Comitato esecutivo è eletto nella prima riunione del Consiglio di amministrazione.

Esso è composto:

a) del presidente del Consiglio di amministrazione;
b) di due membri scelti dai consiglieri di diritto nel loro stesso ambito;
c) di due membri scelti dai consiglieri eletti in rappresentanza del personale nel loro stesso ambito.

Ciascun componente il Consiglio di amministrazione vota per un solo nome.

I membri del Comitato esecutivo durano in carica per un anno e possono essere riconfermati.

Art. 11.

Il Comitato esecutivo è convocato e presieduto dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Il Comitato esecutivo:

a) delibera su ogni altro affare non di competenza del Consiglio predetto;
b) formula le proposte relative agli affari di cui al primo comma dell'art. 6 del presente statuto e quelle concernenti le modifiche dello statuto stesso.

Il Comitato esecutivo si riunisce ogni 15 giorni su invito del presidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Partecipa alle riunioni del Comitato, senza diritto a voto, il direttore del Fondo.

Art. 12.

Il controllo della gestione amministrativa e finanziaria del Fondo è demandato al Collegio dei revisori, nominato con decreto del presidente della Regione, e composto:

a) di un revisore effettivo, scelto dal presidente della Regione in seno al ruolo dell'Ufficio legislativo e legale della presidenza della Regione.
b) di un revisore effettivo, scelto dal presidente della Regione fra i pensionati regionali;
c) di un revisore effettivo designato, tra il personale del ruolo della Ragioneria generale, dall'Assessore per il bilancio;
d) di un revisore supplente scelto dal presidente della Regione in seno al ruolo dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione;

e) di un revisore supplente designato, tra il personale del ruolo della Ragioneria generale, dall'Assessore per il bilancio.

I revisori effettivi e supplenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Il Collegio dei revisori esercita le sue funzioni secondo le disposizioni degli artt. 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

Esso è presieduto dal revisore effettivo di qualifica più elevata o, a parità di qualifica, con maggiore anzianità nella stessa.

TITOLO III
Gestione finanziaria e regolamento interno

Art. 13.

L'esercizio finanziario del fondo ha inizio il primo luglio di ogni anno e si chiude il trenta giugno dell'anno successivo.

Il primo esercizio finanziario si chiude il 30 giugno 1963.

Art. 14.

Il bilancio preventivo, corredato delle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori, deve essere presentato al presidente della Regione almeno novanta giorni prima dello inizio del successivo esercizio finanziario. Il bilancio del primo esercizio è presentato entro 45 giorni dall'insediamento del Consiglio di amministrazione.

Il conto consuntivo, corredato delle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori, è presentato al presidente della Regione entro il mese di ottobre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferisce. Esso deve comprendere la situazione patrimoniale del Fondo.

Sia il bilancio che il conto consuntivo sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione e nel Bollettino ufficiale della presidenza della Regione.

La relazione dei revisori sul rendiconto del Fondo e sull'andamento generale della relativa gestione, è presentata al presidente della Regione e comunicata al Consiglio di amministrazione del Fondo entro 30 giorni dalla ricezione del rendiconto.

Art. 15.

La dotazione e le entrate del Fondo sono gestite con contabilità distinte nel modo che segue:

a) i contributi di quiescenza, i rimborsi di cui alla lettera *d*) dell'art. 30 della legge 23 febbraio 1962, n. 2, e la quota dei rimborsi, previsti dall'art. 33 della legge stessa, concernente i contributi di quiescenza e i relativi incrementi, sono destinati al pagamento delle pensioni, delle indennità e degli assegni sostitutivi sia obbligatori che facoltativi;

b) i contributi previdenziali e la residua quota dei rimborsi di cui al citato art. 33, sono destinati al pagamento delle indennità di buonuscita nonchè, limitatamente ai contributi previdenziali, agli oneri indicati nell'art. 8 della menzionata legge;

c) i contributi assistenziali sono destinati alle prestazioni assistenziali;

d) contributi relativi al fondo credito sono destinati alla concessione di piccoli prestiti;

e) i contributi regionali previsti dalla lettera *f*) dello art. 30 della legge citata, che non abbiano una specifica destinazione, le eventuali eccedenze dei contributi di cui alla precedente lettera *d*), nonchè gli utili di gestione di tutte le altre somme indicate nelle lettere precedenti, compresi gli interessi maturati anteriormente al 1° gennaio 1962, sono destinati alle attività di cui al terzo comma dell'art. 2, lettere *b*), *c*), *d*), *f*), *g*) ed *h*), nonchè alle eventuali integrazioni concernenti le prestazioni indicate nella lettera *c*) del presente articolo.

Art. 16.

Per ciascuna delle destinazioni previste nell'articolo precedente, sono determinate, nel bilancio preventivo del Fondo, le somme occorrenti per far fronte agli impegni derivanti dalattività obbligatoria e da quella facoltativa.

Il servizio di cassa del Fondo è affidato ad un Istituto di credito di diritto pubblico con il quale è stipulata apposita convenzione a termini dell'art. 27 della legge 23 febbraio 1962, numero 2.

Nel conto da aprire presso l'Istituto di cui al comma precedente, per il servizio di cassa del Fondo, è versata, all'atto della sua apertura, una somma pari ad un quarto della spesa prevista nel primo esercizio. Tale somma è reintegrata alla chiusura di ogni trimestre qualora l'ammontare dei versamenti effettuati nel conto, durante il trimestre medesimo, sia stato inferiore a quello dei pagamenti. Nel caso inverso, il maggiore importo dei versamenti potrà essere ritirato dal conto.

Art. 17.

Le disponibilità finanziarie eccedenti le normali necessità del Fondo, determinate a norma dell'articolo precedente, sono investite come segue:

a) in titoli dello Stato o della Regione ovvero garantiti da tali Enti;

b) in depositi fruttiferi presso la Cassa depositi e prestiti, gli Istituti di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale, le Casse di risparmio;

c) in beni immobili da cedere in locazione destinandoli, preferibilmente, a sedi di uffici di enti pubblici o a servizi di istituto del Fondo stesso.

Le somme da investire ai sensi della lettera *c*) non possono superare un terzo dell'intera disponibilità.

TITOLO IV
Elezione dei rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione

Art. 18.

Le elezioni dei rappresentanti del personale in servizio e dei pensionati nel Consiglio di amministrazione hanno luogo, nel giorno fissato con decreto del Presidente della Regione, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* almeno venticinque giorni prima della data delle votazioni. Al decreto sono allegate le liste degli elettori, distinte secondo le carriere e le categorie indicate dall'art. 17 della legge 23 febbraio 1962, n. 2.

Per il personale degli Uffici periferici e i relativi pensionati sono compilate liste provinciali.

Nelle liste è incluso il personale regionale in servizio, anche se di ruolo transitorio o in prova, e quello in pensione.

Art. 19.

I capi degli uffici del personale danno comunicazione telegrafica e simultaneamente con raccomandata postale, alla Commissione elettorale, dei casi di esclusione dall'elettorato attivo o passivo previsti dall'art. 17 della legge 23 febbraio 1962, n. 2. La Commissione provvede alle conseguenti cancellazioni dalle liste degli elettori e dei candidati e, qualora le liste siano state pubblicate, ne dà comunicazione, prima dell'inizio delle votazioni, al presidente del seggio elettorale, che dispone le conseguenti annotazioni e cancellazioni.

Della esclusione dei candidati il presidente del seggio informa altresì verbalmente gli elettori della stessa carriera o categoria del candidato escluso, all'atto della consegna della scheda.

Art. 20.

I seggi elettorali sono istituiti, per il personale dell'Amministrazione centrale e i relativi pensionati, presso la Presidenza della Regione, e, per gli elettori appartenenti agli uffici periferici ed i relativi pensionati, presso gli uffici delle Commissioni provinciali di controllo.

A ciascun seggio non possono essere iscritti più di cinquecento elettori.

I componenti dei seggi sono scelti, su proposta della Commissione elettorale, dal Presidente della Regione tra gli elettori appartenenti all'Amministrazione centrale e, per i seggi istituiti presso gli uffici periferici, tra gli elettori residenti nella provincia.

Ogni seggio è composto di un presidente, nominato tra gli impiegati di ruolo delle carriere direttive, di cinque scrutatori, scelti uno per ciascun tipo di carriera o categoria, e di un segretario, nominato tra gli impiegati di ruolo delle carriere di concetto. Lo scrutatore appartenente alle carriere direttiv. assume la vice presidenza del seggio, coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.

Art. 21.

Per le operazioni di votazione e gli adempimenti dei componenti dei seggi elettorali, oltre alle disposizioni degli articoli seguenti, si osservano, con gli opportuni adattamenti, quelle

contenute negli articoli 12, comma quarto, 13, 14 comma primo dal n. 1 al n. 5 e ultimo comma, nonchè nei primi sette commi dell'art. 15, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1958, n. 959.

Art. 22.

Con il decreto che indice le elezioni è nominata una Commissione elettorale di sette membri, scelti dal Presidente della Regione tra gli appartenenti alle carriere e categorie indicate dall'art. 17 della legge 23 febbraio 1962, n. 2, in ragione di un membro per ciascuna di esse.

La Commissione è presieduta dal funzionario appartenente alla carriera direttiva e sceglie nel proprio seno il segretario responsabile della tenuta dei verbali.

La Commissione elettorale, che ha sede presso la Presidenza della Regione, esercita le attribuzioni di cui agli articoli 6, 7, 9, 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1958, n. 959, oltre a quelle previste dal presente statuto.

Art. 23.

Le candidature possono essere presentate da almeno 40 elettori appartenenti alla medesima carriera o categoria del candidato.

Nella prima attuazione del presente statuto, per i pensionati ed i salariati sono sufficienti otto presentatori.

Le candidature sono accompagnate dalla dichiarazione di accettazione del candidato. La predetta dichiarazione è depositata personalmente dal candidato o da uno dei presentatori nella segreteria della Commissione elettorale, che ne rilascia ricevuta, entro le ore 20 del decimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto che indice le elezioni.

Art. 24.

Le liste dei candidati, compilate sulla base delle candidature riconosciute regolari dalla Commissione, sono pubblicate nella *Gazzeta Ufficiale* della Regione entro 5 giorni dalla scadenza del termine di presentazione.

Ogni elettore può reclamare, con lettera raccomandata da spedirsi entro tre giorni dalla data di pubblicazione delle candidature, alla Commissione elettorale per qualsiasi irregolarità od omissione.

La Commissione procede, senza ritardo, alle rettifiche necessarie, che sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicate ai presidenti dei seggi.

Art. 25.

Le schede di votazione sono conformi al modello allegato. Esse vengono bollate a cura della Commissione elettorale e sono consegnate al presidente del seggio almeno due giorni prima della data delle votazioni, in numero non inferiore a quello degli elettori del seggio aumentato del 25%.

Le operazioni di votazione hanno inizio alle ore 8 e termine alle ore 17 dello stesso giorno. Subito dopo, si procede alle operazioni di scrutinio che sono portate a compimento senza interruzione.

Il voto si esprime tracciando, con la matita copiativa fornita dal seggio, un x nell'apposita casella a fianco del nome del candidato prescelto.

Delle eventuali contestazioni sollevate in sede di votazione o di scrutinio si fa menzione, a cura del presidente del seggio, nel verbale delle operazioni.

Art. 26.

La Commissione elettorale si riunisce il terzo giorno successivo alla data delle votazioni per procedere allo scrutinio generale delle votazioni.

Nella stessa riunione essa si pronunzia sulle contestazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Un esemplare del verbale delle operazioni suddette è consegnato, appena ultimate le operazioni medesime, al segretario generale della Presidenza della Regione.

Il Presidente della Regione, con proprio decreto, rende esecutivi i risultati della votazione e dichiara eletti, per ciascuna delle carriere e categorie previste nelle lettere *e*), *f*), *g*) ed *h*) dell'art. 5 del presente statuto, i candidati o il candidato che hanno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti è eletto il candidato di qualifica più elevata e, nel caso di candidati aventi la medesima qualifica o qualifiche equiparate, quello più anziano nella qualifica; a parità di anzianità e, nel caso di parità di voti tra candidati pensionati, è prescelto il più anziano di età.

I consiglieri di amministrazione che cessano dal servizio o passano ad una carriera o categoria diversa da quella nello ambito della quale sono stati eletti o sono sospesi dalla qualifica o si dimettono, decadono dall'ufficio e, in loro vece, sono nominati, con le modalità di cui al terzo comma, i candidati che li seguono nella graduatoria dei voti riportati.

TITOLO V

Direttore e personale del Fondo

Art. 27.

Ai servizi del Fondo si provvede con personale di ruolo della Amministrazione centrale della Regione, nei limiti dell'annessa tabella, collocato in posizione di comando.

Le competenze fondamentali ed accessorie al personale di cui al precedente comma continuano ad essere corrisposte dalle Amministrazioni di appartenenza.

Nessun emolumento può essere corrisposto al predetto personale a carico del Fondo.

Art. 28.

Il funzionario preposto ai servizi del Fondo è nominato, su designazione del Consiglio di amministrazione, con decreto del Presidente della Regione ed assume la qualifica di direttore del Fondo.

Il direttore del Fondo:

a) cura la tempestiva esecuzione degli adempimenti obbligatori previsti dall'art. 2 del presente statuto;

b) dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, assicurando altresì la tempestiva esecuzione delle notificazioni, comunicazioni e pubblicazioni prescritte;

c) predispone gli atti e cura l'istruttoria degli affari da sottoporre sia al Consiglio di amministrazione che al Comitato esecutivo;

d) organizza i servizi del Fondo e vigila sul regolare funzionamento dei medesimi;

e) esercita, nei confronti del personale comandato presso il Fondo, i poteri e le attribuzioni spettanti, a norma del vigente stato giuridico, al capo del personale.

Il direttore è alle immediate dipendenze del presidente del Fondo ed è responsabile del regolare funzionamento di tutti i servizi.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Art. 29.

Le deliberazioni di cui al primo comma dell'articolo 22 della legge 23 febbraio 1962, n. 2, sono trasmesse, in duplice esemplare, al Presidente della Regione entro il quinto giorno successivo alla data di riunione del Consiglio di amministrazione in cui sono stati adottate.

La pubblicazione delle predette deliberazioni nel *Bollettino Ufficiale* viene eseguita non appena interviene l'approvazione di cui al primo comma dell'art. 24 della legge sopraccitata.

Art. 30.

Il presente statuto potrà essere modificato, con le modalità stabilite dall'art. 26 della legge 23 febbraio 1962, n. 2, su proposta del Consiglio di amministrazione del Fondo o per iniziativa del Presidente della Regione, sentito in questo caso il predetto Consiglio di amministrazione.

D'ANGELO

Allegato A

PERSONALE DA COMANDARE PRESSO IL FONDO DI QUIESCENZA, PREVIDENZA ED ASSISTENZA

Direttore del Fondo:

Carriera direttiva (coeff. non inferiore a 500)	N. 1
Carriera direttiva	» 9
Carriera di concetto	» 9
Carriera esecutiva	» 7
Carriera ausiliaria	» 5
Totale	N. 31

D'ANGELO

ALL. *B*

MODELLO DI SCHEDA

(faccia esterna)

Elezione dei rappresentanti del personale nel Consiglio di Amministrazione del "Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione Siciliana"

(Data) ....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

Firma di un componente del seggio

timbro della Comm. Elett.

....

NOTA Le schede sono di colore bianco per la carriera direttiva, grigio per i ruoli misti, azzurro per la carriera di concetto, *giallo* per la carriera esecutiva, viola per la carriera del personale ausiliario, arancione per i salariati e verde per i pensionati.

D'ANGELO

ALL. *C*

MODELLO DI SCHEDA

(faccia interna)

CANDIDATI DELLA CARRIERA

... .

1 ... 13

2 14 .. ..

3 15

4

...

...

... .

....

....

D'ANGELO

LEGGE 31 luglio 1962, n. 20.

Nomina di una Commissione d'inchiesta sulla attività dell'Amministrazione regionale delle foreste, rimboschimenti ed economia montana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana*, *n.* 36 *del* 4 *agosto* 1962)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' nominata una Commissione parlamentare di inchiesta con l'incarico di indagare su tutta l'attività svolta dall'Amministrazione regionale delle foreste, rimboschimenti ed economia montana, dalla costituzione della medesima in ramo autonomo, con particolare riguardo ai seguenti atti:

1) modalità e criteri di acquisto dei terreni dei privati da parte del demanio forestale;
2) criteri con i quali sono state indette e tenute le gare di appalto;
3) criteri di assunzione del personale.

Art. 2.

La Commissione di cui al precedente articolo, è composta da 9 deputati scelti dal presidente dell'Assemblea, su designazione dei Gruppi parlamentari, in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.

Art. 3.

La Commissione d'inchiesta riferirà alla Assemblea regionale sui risultati delle sue indagini entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Palermo, addì 31 luglio 1962

D'ANGELO

LEGGE 20 agosto 1962, n. 21.

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1962-63.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana* *n.* 40 *del* 20 *agosto* 1962)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge e comunque non oltre il 31 ottobre 1962, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1962-63, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati all'Assemblea e secondo la prima e la seconda nota di variazione del bilancio stesso.

Art. 2.

La Giunta regionale determina le direttive di massima da osservare in ordine alla ripartizione territoriale dei fondi stanziati nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del bilancio del fondo di solidarietà nazionale e dei bilanci delle aziende autonome, formulando, sulla base del rapporto di popolazione, i criteri di priorità negli interventi delle singole opere o categorie di opere nell'ambito del medesimo capitolo di spesa, al fine di ottenere un organico coordinamento anche con i piani di altre amministrazioni.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° luglio 1962.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 20 agosto 1962

D'ANGELO

LEGGE 20 agosto 1962, n. 22.

Proroga delle leggi 21 ottobre 1957, n. 58 e 8 gennaio 1960, n. 1 concernenti la erogazione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana* *n.* 41 *del* 25 *agosto* 1962)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nelle leggi 21 ottobre 1957, n. 58 e 8 gennaio 1960, n. 1, sono prorogate sino al 31 dicembre 1962.

Art. 2.

Per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1 è autorizzata la spesa di lire un miliardo e duecento milioni.

All'onere della presente legge si fa fronte utilizzando parte dello stanziamento del capitolo 65 dello stato di previsione della spesa della Regione siciliana per l'esercizio in corso.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 20 agosto 1962

D'ANGELO

CONIGLIO

LEGGE 20 agosto 1962, n. 23.

Istituzione di un ruolo unico per i servizi periferici dell'Amministrazione regionale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana* *n.* 41 *del* 25 *agosto* 1962)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa del riordinamento dei ruoli regionali è istituito presso la Presidenza della Regione, dal 1° agosto 1962, un ruolo unico per i servizi periferici dell'Amministrazione regionale, articolato nelle carriere e nelle qualifiche indicate nella annessa tabella.

Il personale mantenuto in servizio ai sensi della legge 10 aprile 1962, n. 16, è inquadrato nella qualifica iniziale della carriera alla quale può accedere in base al titolo di studio posseduto, sempre che il medesimo:

a) si trovi in servizio alla data del 31 luglio 1962 ed abbia prestato, senza demerito, a giudizio motivato dell'Amministrazione regionale, almeno diciotto mesi di servizio alle dipendenze della stessa Amministrazione in virtù della legge 12 settembre 1960, n. 40 e successvie proroghe;

b) abbia la cittadinanza italiana, risulti di buona condotta morale e civile, non sia escluso dall'elettorato politico attivo e sia fisicamente idoneo all'impiego;

c) superi le prove di idoneità previste nell'articolo seguente.

Ai fini dell'applicazione della lettera *a*) si computano i periodi di assenza per obblighi militari o per accertata infermità.

Si considera, altresì, in servizio il personale assente alla predetta data del 31 luglio 1962 per una di tali cause.

Art. 2.

Le prove di idoneità consistono:

per la carriera di concetto, in una prova scritta ed una orale, intese ad accertare che il candidato abbia conoscenza degli istituti fondamentali dell'ordinamento della Regione;

per la carriera esecutiva, in una prova pratica di dattilografia mediante copiatura intesa ad accertare la capacità del candidato di scrivere correttamente e speditamente a macchina;

per la carriera ausiliaria, in una prova di lettura di un brano di lingua italiana; per la carriera ausiliaria dei conducenti di veicoli a motori, inoltre, in una prova pratica di guida da cui risulti la piena padronanza sia degli autoveicoli che dei motoveicoli.

Alla prova pratica sono ammessi gli aspiranti in possesso, da almeno sei mesi, delle prescritte patenti per la guida di tali veicoli a motore.

Art. 3.

Le Commissioni esaminatrici saranno nominate dal Presidente della Regione e saranno così composte:

per la carriera di concetto, di tre funzionari con qualifica non inferiore a ispettore centrale rispettivamente appartenenti alla Presidenza della Regione, alla Ragioneria generale, ed all'Assessorato delle finanze;

per la carriera esecutiva, di tre funzionari con qualifica non inferiore a capo divisione, appartenenti rispettivamente alla Ragioneria generale, all'Ufficio legislativo e legale ed all'Assessorato delle finanze;

per la carriera ausiliaria, di tre funzionari con qualifica non inferiore a consigliere, appartenenti rispettivamente allo Assessorato degli enti locali, all'Assessorato delle finanze ed all'Assessorato dell'industria e commercio.

La Commissione è integrata, ai fini della prova pratica di guida, da un ingegnere dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Palermo.

La Segreteria di ciascuna Commissione è affidata ad un funzionario della carriera direttiva appartenente all'Amministrazione presso cui presta servizio il presidente della Commissione stessa.

Art. 4.

Le prove per le diverse carriere si terranno in date diverse e nell'ordine di cui all'articolo precedente allo scopo di consentire la partecipazione del medesimo candidato a più prove secondo il titolo di studio posseduto alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per il personale che non abbia potuto sostenere le prove di idoneità a causa di comprovata infermità o per altro motivo di forza maggiore, si procede ad una seconda sessione delle prove entro tre mesi dal primo esperimento.

Gli idonei nella seconda sessione saranno collocati, in base alle nuove graduatorie, di seguito agli idonei della predetta sessione.

Le graduatorie di merito saranno pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione non oltre otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Le istanze di ammissione alle prove devono pervenire alla Segreteria generale della Presidenza della Regione entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il diario delle prove è stabilito dal Presidente della Regione e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione con un anticipo di trenta giorni almeno per le prove orali e di venti per quelle scritte e pratiche ed è comunicato personalmente agli interessati entro gli stessi termini.

Art. 5.

Le graduatorie di merito sono formate in base alla votazione complessiva riportata da ogni candidato. All'uopo ciascun commissario dispone di dieci voti per la prova scritta o pratica e di altrettanti per quella orale.

Si considera idoneo il candidato che ottenga almeno i sei decimi dei voti.

A parità di voto precede il candidato con maggiore anzianità di servizio alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.

Avverso le graduatorie pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* è dato ricorso al Presidente della Regione entro 15 giorni dalla pubblicazione.

Trascorso tale termine il Presidente approva le graduatorie e dispone l'inquadramento degli idonei con effetto dal 1° agosto 1962.

Effettuato l'inquadramento degli idonei il Presidente della Regione approva le tabelle definitive del ruolo unico, secondo i quantitativi numerici risultanti per ciascuna carriera.

Art. 6.

I concorrenti inidonei cessano dal servizio al termine del mese successivo a quello in cui è comunicata la mancata ammissione agli esami orali o pubblicata la graduatoria del concorso.

Agli stessi è corrisposta una indennità pari ad una mensilità della retribuzione goduta, comprensiva delle indennità accessorie, per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi.

Qualora un candidato partecipi a più concorsi, le disposizioni dei commi precedenti si applicano in relazione all'ultimo concorso.

Art. 7.

In attesa del passaggio in ruoli organici definitivi degli Uffici periferici della Regione, il personale inquadrato a termini della presente legge consegue la promozione alle due successive qualifiche delle rispettive carriere, a ruolo aperto, secondo le norme vigenti.

A tal fine è riconosciuta al personale stesso, a tutti gli effetti di carriera e di quiescenza, l'anzianità decorrente dalla data di effettivo inizio del servizio alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.

Il periodo di servizio antecedente al conseguimento del titolo di studio, in base al quale il personale viene inquadrato nelle rispettive carriere, è computato a norma dell'art. 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Il personale del ruolo unico è destinato agli Uffici periferici degli Assessorati degli enti locali, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio secondo una tabella di ripartizione da approvarsi dalla Giunta regionale in base alle esigenze dei vari servizi.

Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento dei ruoli, la predetta tabella può prevedere l'utilizzazione presso Uffici centrali dell'Amministrazione di una aliquota non superiore al trenta per cento del personale di ciascuna carriera inquadrato nel ruolo.

E' consentita altresì la temporanea utilizzazione del personale anzidetto presso uffici ed organi statali esistenti in Sicilia, per lo svolgimento di funzioni di interesse regionale, su richiesta delle competenti autorità.

La destinazione è disposta, nei limiti dei contingenti come sopra stabiliti, avuto riguardo alle preferenze manifestate dagli interessati e tenuto conto della destinazione precedente e della anzianità di servizio. Coloro che nelle prove di idoneità si classificano fra i primi due decimi dei candidati hanno diritto, nell'ordine di graduatoria e nei limiti predetti, alla scelta della sede.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel periodo antecedente alla pubblicazione delle graduatorie, ad eccezione del diritto di scelta della sede.

Art. 9.

Al personale del ruolo organico si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale degli uffici delle Commissioni provinciali di controllo.

Lo stesso personale avrà diritto all'inquadramento nei ruoli organici, allorchè sarà provveduto al loro riordinamento.

Art. 10.

Al personale della carriera ausiliaria che ha conseguito la licenza elementare o un titolo di studio equipollente dopo il 12 settembre 1960, è corrisposto, con effetto dalla data di conseguimento del titolo di studio, il trattamento economico sta-

bilito per la qualifica iniziale della predetta carriera, semprechè risulti da documenti di ufficio che abbia svolto le mansioni proprie della relativa categoria.

Art. 11.

Fino a quando il personale mantenuto in servizio ai sensi della legge 10 aprile 1962, n. 16, non sarà inquadrato nel ruolo unico, l'Amministrazione regionale continuerà ad utilizzarlo per i servizi periferici corrispondendo, salvo conguaglio, il trattamento economico in godimento alla data del 31 luglio 1962, risultante dai decreti emanati dall'Amministrazione delle finanze, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 10 aprile 1962, n. 16.

Art. 12.

Per far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 1.100 milioni, da prelevare dal capitolo n. 65 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario in corso.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge utilizzando in aggiunta alla spesa autorizzata con il precedente comma anche la parte disponibile degli stanziamenti di cui ai capitoli nn. 92, 93, 94 e 95 del predetto stato di previsione della spesa.

Art. 13.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 20 agosto 1961

D'ANGELO

Ruolo unico per i servizi periferici dell'Amministrazione regionale (Presidenza della Regione)

Tabella provvisoria

Carriere	Qualifiche	Coefficienti	Posti
Di concetto	Segretario	271	450
	Segretario aggiunto	229	
	Aiuto segretario	202	
Esecutiva	Primo dattilografo	202	450
	Dattilografo	180	
	Dattilografo	157	
Ausiliaria	Commesso	159	156
	Usciere	151	
	Inserviente	142	
Ausiliaria per la conduzione dei veicoli a motore	Conducente scelto	173	
	Conducente	159	
	Aiuto conducente	151	
		TOTALE POSTI . . .	1.056

D'ANGELO

DECRETO PRESIDENZIALE 22 giugno 1962, n. 3.

Modifiche al regolamento per l'anagrafe del bestiame della Regione siciliana.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 47 del 29 settembre* 1952)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 giugno 1947, n. 567;

Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica 7 maggio 1948, n. 789;

Visto il decreto del Presidente della Regione 28 novembre 1952, n. 204-A, concernente l'approvazione del regolamento per l'anagrafe del bestiame nella Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo del Presidente Regionale 9 maggio 1950, n. 17, ratificato con legge 14 dicembre 1950, n. 96, concernente l'istituzione nella parte straordinaria del bilancio della categoria 3ª riguardante le entrate e le spese per partite di giro;

Considerato che, in dipendenza dell'istituzione dell'Azienda speciale anagrafe bestiame e dell'inserimento della previsione delle relative entrate e spese nella categoria 3ª della parte straordinaria del bilancio, si ravvisa la necessità di apportare alcune modificazioni alle norme che regolano il funzionamento amministrativo-contabile, di gestione e di controllo, del servizio anagrafe del bestiame;

Udito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa;

Vista la deliberazione della Giunta regionale;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni sotto indicate del regolamento per l'anagrafe del bestiame, di cui al decreto presidenziale 28 novembre 1952, n. 204-A, sono modificate come segue:

Art. 2, primo comma — « Alla Direzione regionale del servizio anagrafe del bestiame è preposto un ispettore regionale. Al Presidente della Regione spetta l'alta vigilanza su tutto il servizio, che egli esercita a mezzo del segretario generale della Presidenza ».

Art. 4 — « Il Comitato amministrativo indicato nell'articolo precedente è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto:

del segretario generale della Presidenza della Regione, che lo presiede;

dell'ispettore regionale preposto al servizio;

dell'ispettore generale di pubblica sicurezza presso la presidenza regionale;

del dirigente il servizio veterinario dell'Assessorato regionale igiene e sanità;

di un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;

di un rappresentante dell'Amministrazione regionale del bilancio;

di un rappresentante dell'Assessorato regionale degli enti locali;

di un rappresentante dell'Organizzazione regionale degli allevatori;

di un rappresentante dell'Associazione veterinaria siciliana.

Il Comitato elegge tra i suoi componenti un vice presidente. Le mansioni di segretario sono affidate ad un funzionario della Presidenza della Regione di qualifica non inferiore a primo segretario.

I membri non di diritto del Comitato amministrativo durano in carica tre anni e sono riconfermabili.

Il Comitato è convocato dal suo presidente due volte all'anno ed inoltre quando questi lo stimi opportuno o un terzo dei componenti lo richieda ».

Art. 53, secondo comma — « I fondi occorrenti alle Prefetture per competenze e spese proprie o per quelle delle Commissioni comunali sono somministrati dalla Presidenza della Regione, mediante aperture di credito ai prefetti, da imputarsi agli articoli di spesa del bilancio per l'Azienda speciale anagrafe bestiame ».

Art. 54 — « Alla fine dell'esercizio finanziario e non più tardi del 31 luglio di ciascun anno, il presidente della Commissione comunale invia al prefetto della Provincia il rendiconto documentato delle somme riscosse e pagate nell'esercizio medesimo, redatto nei modelli all'uopo predisposti dalla Direzione regionale del servizio.

Il carico del rendiconto deve indicare distintamente le somme riscosse per le varie operazioni verificatesi nel corso dell'esercizio finanziario.

Il discarico deve indicare specificamente le somme corrisposte a termini dell'articolo precedente.

Il rendiconto deve essere corredato dei bollettari dei diritti e delle penali riscosse, delle ricevute dei pagamenti fatti, del registro di cassa mod. 03, nonchè di una dichiarazione attestante la regolarità dei dati riassuntivi nel conto.

Le Prefetture, dopo la ricezione dei rendiconti delle Commissioni comunali, provvedono alla compilazione del rendiconto inerente al servizio.

In esso, oltre le entrate e le spese delle Commissioni comunali, devono figurare le entrate e le spese proprie già autorizzate dalla Presidenza della Regione, distinte per articoli di bilancio.

Le Prefetture versano alla Cassa regionale le ritenute erariali la cui quietanza di entrata è allegata al rendiconto delle medesime.

Tutte le partite delle Prefetture e delle Commissioni comunali devono essere regolate entro il 30 settembre di ciascun anno, dopo di che il rendiconto delle Prefetture e i rendiconti delle Commissioni comunali sono trasmessi alla Direzione regionale del servizio anagrafe del bestiame ».

Art. 67, terzo comma — « Alla fine di ciascun esercizio finanziario i bollettari mod. 15 debbono essere riconsegnati anche se non interamente utilizzati, alla Commissione comunale presso la quale sono stati ritirati ».

Art. 2.

All'art. 52 sono aggiunti i seguenti commi:

« Le Prefetture, alla fine di ogni trimestre, versano alla Cassa regionale le somme versate dalle Commissioni comunali nel conto corrente postale di cui sopra, con imputazione agli articoli di entrata del bilancio dell'Azienda speciale anagrafe bestiame.

Le relative quietanze di entrata sono allegate dalle Prefetture al rendiconto annuale delle medesime, inerente al servizio anagrafe del bestiame ».

Art. 3.

Sono soppressi l'art. 5, nonchè le lettere *c*) e *d*) dell'art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 22 giugno 1962

D'ANGELO

Registrato alla Corte dei conti, Ufficio controllo Atti del Governo, addì 19 settembre 1962. Registro n. 1, foglio n. 16.

DECRETO PRESIDENZIALE 30 giugno 1961, n. **171-A.**

Quinto prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 46 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1960-61.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 49 del 10 ottobre* 1962)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo statuto della Regione;

Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale;

Vista la legge regionale 3 gennaio 1961, n. 6, che approva il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1960-61;

Ravvisata la necessità di asegnare la somma di L. 3.000.000 al capitolo n. 422 « Indennità e rimborsi di spese per missioni » dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, rubrica « lavori pubblici »;

Considerato che il capitolo n. 46 « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del bilancio suddetto presenta l'occorrente disponibilità;

Su proposta dell'assessore per il bilancio;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 46 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1960-61, è autorizzata la quinta prelevazione di L. 3.000.000 con la contemporanea iscrizione al cap. n. 422 « Indennità e rimborsi di spese per missioni » dello stato di previsione della spesa medesima, rubrica « lavori pubblici ».

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la convalidazione.

L'assessore proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 30 giugno 1961

p. *Il Presidente*: LANZA

Registrato alla Corte dei conti, Ufficio controllo atti del Governo, addì 27 settembre 1962. Registro n. 1, foglio n. 19.

LEGGE 15 novembre 1962, n. **24.**

Intervento finanziario della Regione per la costruzione dell'aeroporto civile di Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 56 del 17 novembre* 1962)

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità indicate nell'art. 1 della legge 7 giugno 1957, n. 29, è autorizzata la maggiore spesa di L. 1.000.000.000.

Alla copertura della spesa si fa fronte mediante contrazione di prestito per il corrispondente ammontare da stipularsi con uno degli Istituti di credito incaricati del servizio di cassa della Regione siciliana della durata massima di anni sei e con protrazione non eccedente gli anni cinque.

Art. 2.

Ai fini e per gli effetti della concessione prevista dall'art. 3 della legge 5 maggio 1956, n. 524, l'assessore per i lavori pubblici è autorizzato alla stipula della relativa convenzione aggiuntiva.

Art. 3.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nella citata legge 7 giugno 1957, n. 29.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 15 novembre 1962

D'ANGELO

MARINO

LEGGE 23 dicembre 1962, n. **25.**

Disciplina dei controlli sugli enti locali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 63 del 24 dicembre* 1962)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli speciali controlli previsti dagli artt. 90, 91 ed in relazione ai detti articoli, dall'art. 159 del decreto legislativo 29 ottobre 1955, n. 6 sono esercitati, per mezzo di un apposito ufficio ispettivo dell'Assessorato regionale degli enti locali, composto di dodici unità di personale appartenenti alle carriere direttive e di concetto ed aventi un'anzianità di servizio non inferiore a 5 anni.

L'ufficio può avvalersi altresì per i compiti ispettivi del personale dei ruoli periferici delle Commissioni di controllo appartenenti alle carriere anzidette ed avente l'anzianità sopra specificata.

Art. 2.

L'ufficio ispettivo comunica i risultati delle ispezioni eseguite alla Presidenza della Regione, salvo il disposto dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1956, n. 977.

Art. 3.

I presidenti delle Commissioni provinciali di controllo segnalano senza ritardo all'assessore regionale per gli enti locali le eventuali violazioni di norme legislative e regolamentari, nonchè le altre irregolarità o disfunzioni rilevate nell'attività degli enti soggetti al controllo.

Essi comunicano inoltre, mensilmente, al predetto Assessorato l'elenco delle deliberazioni degli enti locali, concernenti assunzioni di personale, miglioramenti economici di carattere generale ed attribuzioni di emolumenti integrativi di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo e delle eventuali delibere divenute esecutive per decorso del termine ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo 29 ottobre 1955, n. 6.

Le comunicazioni di cui ai commi precedenti sono trasmesse altresì alla Presidenza della Regione.

Art. 4.

Dell'adempimento delle attribuzioni e dei compiti demandati dall'ordinamento degli enti locali e dalla presente legge ai presidenti delle Commissioni di controllo, questi sono responsabili di fronte al Presidente della Regione, il quale, su proposta dell'assessore per gli enti locali o di propria iniziativa, può rimuoverli dalla carica, previa deliberazione della Giunta regionale, e sentito il parere vincolante del Consiglio di giustizia amministrativa, per gravi o ripetute inadempienze, decorsi dieci giorni dalla contestazione.

Art. 5.

Qualora la Commissione provinciale di controllo, nell'esercizio delle funzioni ad esse attribuite, reiteratamente adotti provvedimenti o incorra in omissioni che comportino violazioni di norme legislative o gravi inosservanze di norme regolamentari, il Presidente della Regione, su proposta dell'assessore per gli enti locali, può ordinarne lo scioglimento, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere vincolante del Consiglio di giustizia amministrativa.

Lo scioglimento è pronunciato quando la Commissione, sebbene diffidata, sia incorsa ulteriormente nelle irregolarità di cui al precedente comma e sempreché siano trascorsi dieci giorni dalla contestazione delle nuove irregolarità.

Art. 6.

Nel caso di interpretazioni discordanti di norme legislative o regolamentari su questioni che investano interessi generali della Regione, il Presidente della Regione, su proposta dell'assessore per gli enti locali, convoca i presidenti delle Commissioni di controllo per un esame collegiale al fine di un orientamento comune. Delle conclusioni relative il Presidente della Regione dà notizia alle Commissioni di controllo formulando le conseguenti direttive.

Art. 7.

Il primo comma dell'art. 31 del decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6 è sostituito dal seguente:

« I presidenti ed i componenti delle Commissioni provinciali di controllo sono ineleggibili a deputati regionali, salvo che abbiano cessato di esercitare le loro funzioni, almeno un anno prima del compimento di un quadriennio dalla data delle precedenti elezioni regionali ».

Nella prima applicazione della presente legge la cessazione dalle funzioni prevista dal precedente comma deve aver luogo nel termine di dieci giorni dalla relativa entrata in vigore.

I componenti elettivi durano in carica 4 anni e non possono essere riconfermati.

Art. 8.

L'art. 268 del decreto legislativo 29 ottobre 1955, n. 6 è integrato dal comma che segue:

« Alla scadenza dei poteri transitori di nomina previsti nel comma precedente si fa luogo alla rinnovazione anche dei componenti non elettivi della Commissione di controllo ».

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione può provvedere, osservate le norme dell'art. 30 del decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6, alla nomina dei presidenti delle Commissioni di controllo.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 23 dicembre 1962

D'ANGELO

CONIGLIO

LEGGE 23 dicembre 1962, n. 26.

Interpretazione autentica del 2° comma dell'art. 7 della legge 18 luglio 1961, n. 14, concernente le Commissioni provinciali di controllo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 63 del 24 dicembre* 1962)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il requisito del possesso del diploma di ragioniere, di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge 18 luglio 1961, n. 14, deve intendersi riferito a coloro che non avessero alla data della relativa entrata in vigore, la qualifica specifica di primo regioniere o ragioniere, debitamente documentata.

Art. 2.

La presente legge, avente valore di interpretazione autentica, sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed avrà effetto dal 19 luglio 1961.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 23 dicembre 1962

D'ANGELO

CONIGLIO

LEGGE 23 dicembre 1962, n. 27.

Proroga del termine di cui all'art. 3 della legge 21 luglio 1962, n. 20.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 63 del 24 dicembre* 1962)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 3 della legge regionale 31 luglio 1962, n. 20, concernente: « Nomina di una Commissione d'inchiesta sull'attività dell'Amministrazione regionale delle foreste, rimboschimenti ed economia montana » è prorogato al 31 marzo 1963.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 23 dicembre 1962

D'ANGELO

LEGGE 29 dicembre 1962, n. 28.

Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 64 del 29 dicembre* 1962)

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

COMPOSIZIONE ED ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI DEL GOVERNO REGIONALE

Art. 1.

Composizione del Governo

Il Governo della Regione è costituito dal Presidente e dalla Giunta regionale.

La Giunta regionale è composta del Presidente regionale e di dodici assessori.

Art. 2.

Attribuzioni del Presidente

Il Presidente rappresenta la Regione. Egli è responsabile di fronte all'Assemblea della tutela dello Statuto, delle attribuzioni dela Regione, delle prerogative del Governo regionale e dell'esercizio di tutte le funzioni a lui demandate dallo Statuto e dalle leggi.

Quale capo del Governo ne dirige la politica generale e ne e responsabile; mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo promuovendo e coordinando l'attività degli assessori e vigilando sull'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale. A tal fine gli atti ed i provvedimenti che possono impegnare l'indirizzo generale del Governo, in corso di elaborazione presso i singoli Assessorati, sono sottoposti, prima della loro definizione, a richiesta dell'assessore o del presidente, all'esame della Giunta regionale nella prima seduta successiva.

Il Presidente della Regione:

a) cura i rapporti della Regione con la Presidenza della Repubblica, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con gli organi collegiali a carattere costituzionale dello Stato e con le altre Regioni;

b) cura i rapporti finanziari della Regione, le impostazioni programmatiche e le questioni attinenti alla competenza di più Assessorati con i Ministeri e gli Enti a carattere nazionale;

c) cura i rapporti fra il Governo regionale e l'Assemblea;

d) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;

e) prepone gli assessori ai singoli Assessorati indicati nel successivo articolo 6, destina gli altri due assessori alla Presidenza della Regione e designa l'assessore che lo sostituisce in caso di sua assenza od impedimento.

Qualora un assessore sia assente o impedito il Presidente ne assume o ne affida ad altro assessore, in via provvisoria, le funzioni. Nel caso che l'assessore cessi, per qualsiasi motivo, dalla carica, ne assume o ne affida ad altro assessore le funzioni, in via provvisoria, fino a quando l'Assemblea non avrà provveduto alla elezione del nuovo assessore.

Di tali provvedimenti e delle eventuali modifiche dà comunicazione all'Assemblea;

f) convoca e presiede la Giunta regionale;

g) propone alla Giunta regionale i disegni di legge relativi alle materie di sua competenza ed a quelle che non appartengano alla competenza degli assessori;

h) presenta all'Assemblea il disegno di legge sullo stato di previsione dell'entrata e della spesa della Regione;

i) provvede in ordine alla presentazione all'Assemblea regionale dei disegni di legge approvati dalla Giunta regionale:

l) indice le elezioni per l'Assemblea regionale ed esercita le attribuzioni e i poteri a lui demandati dalle leggi che disciplinano l'ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana;

m) decide i ricorsi straordinari a norma dell'ultimo comma dell'art. 23 dello statuto della Regione;

n) impugna i provvedimenti normativi dello Stato per lesione della competenza regionale o, comunque, per contrasto con lo statuto; propone alla Giunta regionale i ricorsi per regolamento di competenza ai sensi dell'art. 134 della Costituzione;

o) scioglie, quando non sia diversamente disposto dalla legge, nei casi e con le modalità previste dalle norme vigenti, i Consigli comunali, quelli delle Provincie regionali e gli organi di amministrazione di enti, istituti, aziende e fondi regionali o comunque sottoposti al controllo della Regione;

p) può disporre, ove motivi di eccezionale gravità lo rendano necessario, ispezioni straordinarie in aggiunta ai normali controlli demandati agli assessori sull'attività e sul funzionamento degli organi previsti dalla precedente lettera;

q) provvede al mantenimento dell'ordine pubblico nel territorio della Regione a norma dell'articolo 31 dello statuto e svolge ogni altra attribuzione conferitagli dallo statuto e da disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 3.

Attribuzioni degli assessori

Gli assessori rappresentano gli Assessorati ai quali sono preposti.

Essi sono responsabili collegialmente degli atti del Governo regionale ed individualmente degli atti dei loro Assessorati.

Gli assessori:

a) curano i rapporti con i Ministri e con gli organi ed enti da essi dipendenti o vigilati per gli affari di competenza degli Assessorati cui sono preposti, salvo quanto previsto nella lettera *b*) dell'art. 2;

b) assumono ogni iniziativa diretta ad attuare, nel settore di loro competenza, l'indirizzo politico ed amministrativo determinato dal Governo regionale. Sono a tal fine tenuti ad informare il Presidente della Regione delle questioni che comportano la emanazione di provvedimenti i quali impegnino l'indirizzo generale del Governo. Nel caso in cui, a norma del secondo comma dell'articolo precedente, tali provvedimenti debbano essere sottoposti alla Giunta regionale, l'assessore o il Presidente ne sospendono il corso;

c) propongono alla Giunta regionale, per i fini di cui alla lettera precedente, schemi legislativi e controfirmano i disegni di legge approvati su loro iniziativa o con il loro concerto;

d) propongono alla Giunta regionale i regolamenti per la esecuzione delle leggi riguardanti materia di loro competenza;

e) firmano le leggi approvate dall'Assemblea regionale e i regolamenti approvati dalla Giunta regionale, riguardanti materia di loro competenza;

f) formulano, per le rubriche di loro competenza, le proposte per la compilazione dello schema di bilancio della Regione e delle relative variazioni;

g) approvano i contratti; impegnano le somme stanziate ed ordinano i pagamenti di loro competenza, salva la facoltà di delega ai funzionari direttivi nei limiti delle disposizioni vigenti;

h) adottano nei riguardi del personale i provvedimenti di loro competenza;

i) esercitano ogni altra attribuzione prevista da disposizioni legislative e regolamentari.

Gli assessori destinati alla Presidenza coadiuvano il Presidente della Regione nelle sue funzioni ed esercitano le attribuzioni dallo stesso delegate.

Art. 4.

Attribuzioni della Giunta regionale

La Giunta regionale delibera:

1) sull'indirizzo politico, amministrativo, economico e sociale del Governo;

2) sull'indirizzo generale in ordine all'attività degli enti, istituti ed aziende regionali;

3) sulle direttive per la predisposizione del bilancio della Regione;

4) sulle direttive di massima da osservare in ordine alla ripartizione territoriale dei fondi stanziati nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale e dei bilanci delle Aziende autonome, formulando i criteri di priorità degli interventi nelle singole opere o categorie di opere nell'ambito del medesimo capitolo di spesa, al fine di ottenere un organico coordinamento anche con i piani di competenza di altre Amministrazioni;

5) sui disegni di legge e sulle proposte di ritiro di quelli già presentati all'Assemblea regionale;

6) sui pareri che, in ordine alle proposte di legge di iniziativa parlamentare gli assessori sono chiamati ad esprimere in Assemblea;

7) sui regolamenti per l'esecuzione delle leggi;

8) sui conflitti di competenza fra gli Assessorati;

9) sulle richieste motivate di registrazione con riserva alla Corte dei conti;

10) sulla proposizione di ricorsi per l'impugnativa di leggi di altre Regioni o per la risoluzione di conflitti di attribuzioni tra la Regione e lo Stato o altre Regioni;

11) su ogni altro provvedimento o affare per il quale la deliberazione della Giunta sia prescritta da norme legislative o regolamentari.

E' in facoltà del Presidente, anche su iniziativa di un assessore, di sottoporre alla Giunta regionale ogni altro affare.

Art. 5.

Funzionamento della Giunta regionale

Le riunioni della Giunta regionale hanno luogo secondo un ordine del giorno predisposto dal Presidente della Regione che viene comunicato agli assessori almeno tre giorni prima della riunione. In caso di urgenza la comunicazione dell'ordine del giorno può farsi senza il rispetto di tale termine sempre che non si tratti di disegni di legge o di affari che comportino impegni di bilancio.

Gli schemi dei provvedimenti legislativi debbono pervenire agli assessori almeno cinque giorni prima della seduta in cui saranno esaminati.

Nei limiti dell'ordine del giorno ciascun assessore riferisce e formula le proposte relative alla materia di propria competenza.

Le deliberazioni non sono valide se alla seduta della Giunta regionale non partecipano almeno sette dei suoi componenti, compreso il Presidente. I verbali delle sedute della Giunta regionale sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario della Giunta stessa.

Le funzioni di segretario della Giunta regionale sono affidate dal Presidente ad uno degli assessori destinati alla Presidenza.

Le copie delle deliberazioni, firmate dal segretario della Giunta regionale, sono trasmesse agli assessori secondo la rispettiva competenza, nonchè alla Segreteria generale della Presidenza. All'Ufficio legislativo e legale ed alla Ragioneria generale della Regione sono trasmesse le copie delle deliberazioni riguardanti le materie di rispettiva competenza.

La Giunta regionale approva il proprio regolamento interno.

TITOLO II

ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA REGIONE

Art. 6.

Amministrazione centrale

L'amministrazione centrale della Regione è ordinata nella Presidenza della Regione e nei seguenti Assessorati regionali:

Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;
Assessorato regionale degli enti locali;
Assessorato regionale delle finanze;
Assessorato regionale dell'industria e del commercio;
Assessorato regionale dei lavori pubblici;
Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione;
Assessorato regionale della pubblica istruzione;
Assessorato regionale della sanità;
Assessorato regionale dello sviluppo economico;
Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Art. 7.

Ordinamento della Presidenza

Il Presidente della Regione espiica le attribuzioni di propria competenza mediante i seguenti Uffici nei quali è ordinata la Presidenza della Regione:

Ufficio di Gabinetto:

Collaborazione alla attività politica del Presidente, anche per quanto concerne i collegamenti con gli Organi dello Stato e con qualsiasi altra Autorità.

Interrogazioni, interpellanze, mozioni.

Affari di carattere riservato.

Rappresentanza. Cerimoniale.

Segreteria della Giunta regionale:

Riscontro della compiutezza dell'istruttoria svolta dai competenti Uffici, sugli affari da sottoporre alla Giunta regionale.

Tenuta del registro dei verbali delle sedute della Giunta regionale e comunicazioni degli atti.

Segreteria generale:

Rapporti con gli organi amministrativi dello Stato e con gli Enti pubblici nazionali e regionali con riferimento alle attribuzioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 2.

Direttive generali per lo svolgimento dell'azione amministrativa regionale e relativo coordinamento.

Vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale e degli ordini del giorno approvati dall'Assemblea regionale, concernenti la attività amministrativa.

Attività inerente all'esercizio dei poteri previsti dalle lettere *o*) e *p*) del precedente art. 2.

Studi, statistica, informazioni, e documentazioni, convegni, pubblicazioni concernenti l'autonomia.

Organizzazione amministrativa generale.

Stato giuridico ed economico del personale regionale.

Qualificazione professionale del personale amministrativo.

Attività inerenti alle funzioni del Consiglio di amministrazione, della Commissione di disciplina, del Comitato per le pensioni privilegiate e del Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza.

Ufficio legislativo e legale:

Revisione tecnica, coordinamento formale ed eventuale redazione di schemi legislativi e regolamentari. Relazione sulle proposte di legge di iniziativa parlamentare. Esame degli schemi di regolamento da sottoporre al Consiglio di giustizia amministrativa.

Adempimenti connessi con l'attività legislativa e regolamentare. Studi legislativi. Pareri sull'interpretazione dello Statuto e di norme legislative e regolamentari.

Tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione: assistenza e patrocinio della stessa nei casi in cui la Regione non può avvalersi ai sensi del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 2 marzo 1948, n. 142, del patrocinio della Avvocatura dello Stato.

Consulenza legale. Ricorsi straordinari. Affari contenziosi.

Persone giuridiche e relativi statuti.

Consulenza tecnica per tutte le questioni inerenti alla convocazione dei comizi elettorali ed operazioni conseguenti.

Direzione della *Gazzetta Ufficiale*. Collezioni legislative e giurisprudenziali.

Raccolta delle leggi, dei regolamenti e dei decreti presidenziali relativi ad atti di Governo. Biblioteca giuridica. Schedario legislativo, di dottrina e di giurisprudenza.

L'Ufficio svolge le predette attribuzioni per tutta l'Amministrazione regionale.

Ragioneria generale:

Preparazione del bilancio di previsione, delle relative variazioni e del rendiconto generale della Regione.

Esame dei bilanci e dei rendiconti degli Enti e delle Aziende autonome regionali.

Verifica della conformità delle spese alle leggi ed alle norme di esecuzione, della regolarità delle gestioni dei consegnatari di fondi e di beni della Regione.

Verifica delle scritture contabili.

Ispezione amministrative e contabili.

Amministrazione del bilancio e servizi del tesoro.

Disciplina del credito e del risparmio.

Mutui edilizi al personale regionale.

Il riscontro degli atti di ciascun Assessorato che comportino impegni di spesa è effettuato da una Ragioneria centrale, che ha sede presso l'Assessorato medesimo, diretta da un funzionario di ruolo della Ragioneria generale, di qualifica non inferiore a capo divisione, destinatovi con decreto del Presidente della Regione su proposta del ragioniere generale.

Ispettorato regionale di polizia:

Collaborazione all'attività del Presidente per quanto concerne l'esercizio delle funzioni indicate nella lettera *q*) dello art. 2.

Polizia amministrativa.

Ufficio della Regione siciliana in Roma:

Servizio di documentazione legislativa.

Collegamenti degli Organi ed Enti regionali con gli Organi centrali dello Stato e di altri Enti pubblici.

Assistenza amministrativa ed altri compiti previsti dalla legge 30 novembre 1953, n. 59.

Art. 8.

Attribuzioni degli Assessorati regionali

Agli assessorati regionali sono attribuite le materie per ciascuno appresso indicate:

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE:

Produzione agricola, zootecnia, sperimentazione agraria, fitopatologia. Interventi per l'efficienza produttiva delle aziende agricole e zootecniche. Bonifica. Consorzi ed altri enti di bonifica. Esercizio delle attribuzioni, a norma delle vigenti leggi in materia di opere di bonifica. Propaganda. Caccia. Pesca nelle acque interne.

Riforma agraria. Trasformazione agraria e fondiaria. ERAS. Miglioramento fondiario e relativi consorzi. Credito agrario. Piccola proprietà contadina. Demanio armentizio. Usi civici. Contratti agrari. Vigilanza sui consorzi agrari e sugli altri enti ed istituzioni di carattere economico, tecnico e scientifico operanti nel settore.

Valorizzazione, tutela e distribuzione dei prodotti agricoli. Ammassi. Conservazioni, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli effettuate da produttori agricoli singoli o associati.

Foreste, rimboschimenti e demanio forestale. Azienda delle foreste demaniali. Bonifica montana. Sistemazione idraulico-forestale, vincolo forestale. Tutela del patrimonio silvo-pastorale e disciplina dei pascoli. Programmazione e disposizione della spesa per le altre opere di propria competenza.

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI:

Enti locali, Consorzi: ordinamento, circoscrizioni, controllo. Commissioni provinciali di controllo.

Finanza locale, salve le attribuzioni dell'Assessorato delle Finanze.

Operazioni elettorali.

Vigilanza sugli Enti di assistenza e beneficenza. Assistenza ad enti pubblici, ad enti morali ed a privati; ricoveri. Assegno mensile ai vecchi lavoratori.

ASSESSORATO DELLE FINANZE:

Redditi patrimoniali. Imposte dirette. Tasse e imposte indirette sugli affari. Dogane. Tributi, entrate in genere e catasto. Proventi, concorsi, contributi e rimborsi. Finanza locale attività tributaria degli enti locali, assegnazione di quote di tributi, rimborso di oneri per servizi regionali e statali. Contenzioso.

Demanio. Immobili di proprietà regionale. Programmazione e disposizione della spesa per le opere di edilizia demaniale.

Provveditorato della Regione. Autoparco.

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO:

Industria Attività armatoriali. Miniere. Ricerche minerarie e regime dell'attività estrattiva. Polizia mineraria. Cave. Torbiere. Saline. Enti ed aziende regionali a carattere industriale. Centri di sperimentazione industriale.

Commercio. Mostre, fiere, mercati, propaganda. Camere di commercio, industria ed agricoltura.

Trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Artigianato.

Pesca.

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI:

Lavori pubblici di interesse regionale.

Esecuzione e manutenzione, a mezzo degli Uffici tecnici dello Stato, della Regione, degli Enti locali e di altri Enti pubblici dei lavori pubblici di propria competenza e delle opere pubbliche per le quali la competenza a disporre è attribuita ad altri Assessorati.

Alta vigilanza sulla esecuzione delle opere pubbliche di interesse degli Enti locali dai medesimi programmate ed eseguite con fondi del bilancio regionale.

Tutela tecnica dei piani urbanistici.

Edilizia popolare e sovvenzionata.

Regime delle acque e degli impianti elettrici.

Espropriazione per pubblica utilità.

L'Assessorato dei lavori pubblici provvede a tutti gli adempimenti tecnici ed ai connessi controlli, anche in corso di esecuzione dei lavori, a mezzo di un Ispettorato regionale tecnico, il quale ha presso ciascun assessorato competente a disporre opere pubbliche, un Ispettorato centrale.

Ad ogni Ispettorato centrale tecnico è preposto un ispettore centrale, o, in difetto, un ispettore superiore dei ruoli tecnici della carriera direttiva, che esercita le sue attribuzioni sotto la vigilanza dell'ispettore tecnico regionale, nei confronti del quale è responsabile del retto esercizio delle proprie attribuzioni.

ASSESSORATO DEL LAVORO E DELLA COOPERAZIONE:

Massima occupazione; collocamento. Rapporti di lavoro.

Cooperazione. Addestramento, qualificazione e specializzazione della mano d'opera. Apprendistato. Previdenza sociale e assistenza ai lavoratori: rapporti con gli Enti pubblici relativi.

Programmazione ed assegnazione dei cantieri di lavoro.

Attività inerente alla emigrazione. Contributi unificati e relativo contenzioso.

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE:

Istruzione primaria e professionale. Scuole popolari e materne. Scuole sussidiarie.

Affari concernenti l'istruzione media ed universitaria. Scuole di perfezionamento.

Educazione fisica e sportiva della gioventù scolastica. Assistenza scolastica.

Perfezionamento ed aggiornamento professionale del personale delle scuole primarie e professionali.

Accademie ed Enti culturali e scientifici.

Scuole non governative.

Tutela del paesaggio. Antichità ed opere artistiche. Musei e biblioteche.

Programmazione e disposizione della spesa per le opere di propria competenza.

ASSESSORATO DELLA SANITÀ:

Igiene e profilassi. Sanità pubblica. Assistenza sanitaria ed ospedaliera. Centri ospedalieri. Interventi antianofelici. Vigilanza sanitaria e ospedaliera.

Vigilanza igienica sulla preparazione e sul commercio dei prodotti alimentari. Igiene dell'alimentazione.

Profilassi ed assistenza veterinaria; vigilanza sugli Enti ed Istituti relativi.

Programmazione e disposizione della spesa per le opere di propria competenza. Controllo e vigilanza sulle opere sanitarie ed igieniche di competenza regionale o realizzate con il contributo della Regione.

Servizio medico fiscale nei confronti del personale della Regione.

ASSESSORATO DELLO SVILUPPO ECONOMICO:

Programmazione economica e coordinamento della spesa; piano regionale di sviluppo economico e sociale; coordinamento dei piani settoriali; rapporti relativi con gli Organi ed Enti dello Stato e della Regione.

Programma di utilizzazione del Fondo di solidarietà nazionale.

Società a partecipazione regionale.

Commissione regionale urbanistica. Piano regionale urbanistico. Piani territoriali di coordinamento. Piani regolatori comunali generali e particolareggiati. Piani regolatori delle aree di sviluppo industriale. Regolamentazione urbanistica ed edilizia.

Zone industriali e relative aziende.

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI:

Turismo. Vigilanza alberghiera sugli impianti ricettivi in genere, sulle agenzie di viaggio e sulle attrezzature aventi diretta attinenza col movimento turistico. Manifestazioni turistiche e propaganda in Italia e all'Estero. Valorizzazione ed amministrazione del patrimonio turistico-alberghiero regionale e delle Aziende e gestioni alberghiere, turistiche, idrotermominerali. Aeree e zone di sviluppo turistico. Valorizzazione turistica del patrimonio archeologico ed artistico. Turismo sociale, giovanile e scolastico.

Coordinamento e disciplina delle attività e manifestazioni liriche, drammatiche, concertistiche e cinematografiche. Disciplina dei locali di pubblico spettacolo.

Impianti, attrezzature, attività e manifestazioni sportive.

Comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere, o di prevalente interesse regionale.

Coordinamento, vigilanza e tutela sugli Enti, anche consorziali, e sugli Istituti, Associazioni ed Istituzioni, che svolgono nel territorio della Regione attività nel campo del turismo, dello spettacolo, dello sport, dei trasporti e delle comunicazioni, o attività culturali od artistiche connesse al turismo.

Programmazione e disposizione della spesa per le opere di propria competenza.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 9.

Gli Assessorati ai quali è attribuita la competenza a disporre opere pubbliche provvedono agli atti amministrativi occorrenti per la programmazione, la progettazione, l'impegno ed il pagamento dela relativa spesa.

Per il pagamento dei lavori si provvede con aperture di credito a favore dei funzionari dirigenti gli ispettorati centrali tecnici, salva la facoltà di cui all'art. 17 della legge 2 agosto 1954, n. 32 e successive modificazioni, relativamente ai lavori eseguiti a mezzo di uffici non regionali.

Art. 10.

Gli organi tecnici competenti ad esprimere pareri per le opere pubbliche di interesse regionale anche se di competenza degli Enti locali, nei casi previsti dalle vigenti leggi, sono i seguenti:

a) gli ispettori centrali o superiori, dirigenti gli Ispettorati centrali tecnici, per le opere di importo fino a lire 100 milioni;

b) il Comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo seguente per le opere di importo superiore a L. 100 milioni.

Art. 11.

E' istituito presso l'Assessorato dei Lavori pubblici il Comitato tecnico amministrativo regionale, composto:

a) di un Magistrato di carriera del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana che lo presiede;

b) dell'ispettore regionale tecnico dei lavori pubblici con funzione di vice presidente;

c) dei dirigenti gli Ispettorati centrali tecnici;

d) di un ispettore centrale del ruolo amministrativo dell'Assessorato dei lavori pubblici;

e) del ragioniere centrale presso l'Assessorato dei lavori pubblici;

f) di tre ingegneri capi degli Uffici tecnici delle provinciale regionali, designati dall'Assessore regionale per i lavori pubblici;

g) di un funzionario del ruolo tecnico dell'Ufficio legislativo e legale, con qualifica non inferiore a vice direttore, nominato dal Presidente della Regione;

h) di cinque funzionari con qualifica non inferiore ad ispettore superiore appartenenti rispettivamente agli Assessorati della agricoltura e delle foreste, delle finanze, della pubblica istruzione, della Sanità e del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti. I funzionari sono designati dagli Assessori competenti; quelli in rappresentanza degli Assessorati dell'agricoltura e delle foreste e della sanità sono scelti dai rispettivi ruoli tecnici.

Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione e dura in carica due anni.

Art. 12.

Le attività amministrative demandate al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali dalla presente legge sono esercitate nell'ambito delle attribuzioni previste dallo Statuto della Regione ed in relazione all'art. 43 dello stesso.

Art. 13.

Fino a quando non verrà provveduto al loro riordinamento interno, gli Assessorati continuano ad essere ordinati in Direzioni regionali e nei dipendenti Servizi ed Uffici.

Le competenze, le attribuzioni e le responsabilità dei funzionari dell'Amministrazione centrale della Regione rimangono disciplinate dalle norme vigenti, in quanto compatibili con la presente legge.

Art. 14.

Fino al riordinamento dei ruoli organici, il Presidente della Regione è autorizzato, per esigenze dell'Amministrazione, a disporre, previa deliberazione della Giunta regionale, sentiti il Consiglio di amministrazione e gli interessati, il comando di personale da un Assessorato all'altro.

Art. 15.

Tutti i provvedimenti dell'amministrazione centrale della Regione che comportino impegni di spesa, qualora non ne sia già prevista la pubblicazione in organi ufficiali, sono pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione mediante supplementi quindicinali.

Art. 16.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i diritti, le facoltà e gli obblighi attribuiti da disposizioni legislative e regolamentari all'Amministrazione regionale in genere, o a singoli rami della stessa, si intendono riferiti alla Presidenza od all'Assessorato nella cui competenza la materia, oggetto della norma, ricade in virtù del presente ordinamento.

Le norme previste dall'art. 8 che importano spostamento di competenza nell'esecuzione di opere pubbliche non si applicano alle opere per le quali è stato assunto e perfezionato l'impegno della relativa spesa alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione, gli spostamenti di rubriche, le modificazioni di denominazioni e le altre variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione della presente legge, per quanto concerne le somme disponibili sia in conto competenza che in conto residui.

Le norme relative alla composizione della Giunta regionale ed alla destinazione di due assessori alla Presidenza della Regione, contenute rispettivamente negli articoli 1, secondo comma e 2 lettera *e*), avranno effetto con la elezione del Presidente e degli assessori regionali successiva all'insediamento dell'assemblea regionale della quinta legislatura. Fino a quando dette norme non entreranno in vigore, il Presidente della Regione può avocare alla Presidenza la trattazione delle materie relative a non oltre due degli Assessorati previsti dall'art. 8 alle quali può preporre assessori supplenti; egli può altresì destinare a singoli Assessorati gli assessori supplenti, i quali esercitano in tal caso le attribuzioni ad essi delegate dagli assessori.

Art. 17.

Restano attribuite all'assessore per le Finanze, sino alla entrata in vigore dell'art. 1, le materie relative alle Aziende demaniali idrotermominerali ed alle aziende speciali per le zone industriali. Fino allo stesso termine si applicano agli Assessori supplenti le disposizioni degli articoli da nove a tredici della legge 28 agosto 1949, n. 53, con le modifiche di cui all'art. 12 della legge 13 aprile 1959, n. 15.

Art. 18.

La presente legge sarà pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 dicembre 1962

D'ANGELO

FASINO — CONIGLIO — D'ANTONI — CORALLO — MARINO — CAROLLO — NIGRO — MANGIONE — NAPOLI — LA LOGGIA

(6893)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 200 (1151939) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.